

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Delibera n. 8 del 29.05.2018

Oggetto: DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALLA RISCOSSIONE COATTIVA A MEZZO RUOLO AI SOGGETTI PREPOSTI AL SERVIZIO PUBBLICO NAZIONALE DI RISCOSSIONE: INTEGRAZIONE DELIBERA N.8 DEL 28.03.2017.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di Maggio alle ore 13:00 nella sede di Carbonia

L'Amministratore Straordinario

Nominato con

Deliberazione G.R. n. 58/35 del 27.12.2017

L.R. 4 febbraio 2016 n.2 art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna.

Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di Cagliari"

assunti i poteri del Consiglio Provinciale

Assistito dal Segretario Dott.ssa Carla Maria Secci

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Richiamata:

- La Delibera dell'Amministratore Straordinario n.8 del 28.03.2017 con cui la Provincia del Sud Sardegna approvava la convenzione per l'utilizzo sino al 31.12.2019 del servizio di riscossione coattiva on line offerto da Equitalia Servizi di Riscossione Spa per le seguenti funzioni:
 - Area Finanziaria - Servizio Tributi: Riscossione coattiva della T.O.S.A.P. dovuta per l'occupazione del suolo pubblico pertinente alle strade provinciali;
 - Area Amministrativa e Risorse Umane - Servizio Affari Legali e Contenzioso: riscossione coattiva per recupero spese legali derivanti da sentenza e/o provvedimento che definisce un contenzioso con l'Ente.
 - Area Ambiente - Ufficio Sanzioni Amministrative Ambientali: riscossione coattiva delle ordinanze ingiunzione non pagate;

Tenuto conto che:

- l'art. 1 del D.L. n.193/2016 ha disposto:
 - dal 1° luglio 2017, lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia, fatta eccezione per Equitalia Giustizia;
 - dalla medesima data l'attribuzione all'Agenzia delle Entrate di cui all'articolo 62 del D.Lgs. 30/07/1999, n. 300 delle funzioni relative alla riscossione nazionale delle entrate pubbliche, di cui all'articolo 3, comma 1, del D.L. 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248;
 - che le citate funzioni sono svolte dall'Agenzia delle Entrate attraverso la denominata Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico strumentale, appositamente costituito, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
 - il subentro a titolo universale di tale ente strumentale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia con l'assunzione dello stesso della qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 29/09/1973, n. 602;
 - il comma 3 del citato art. 1 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35, comma 1, lettera a), del citato D.L. 24/4/2017 n.50, convertito con legge 21/06/2017 n.96, stabilisce che detta Agenzia delle entrate - riscossione può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 26/02/1999, n. 46, delle società da esse partecipate.

Preso atto che:

- in deroga a quanto sopra esposto, Riscossione Sicilia Spa costituisce a tutt'oggi soggetto preposto alla riscossione nazionale nell'ambito del territorio della Regione Sicilia alla quale continua ad essere affidato il relativo servizio pubblico, in ragione dell'art.3, comma 29-bis, del citato DL n.203/2005 e dell'art.2 della L.R. Sicilia 22/12/2005, n. 19;
- da una parte, il citato art.1 del DL n.193/2016 non ha infatti previsto la soppressione di Riscossione Sicilia Spa;
- Riscossione Sicilia Spa non poteva e non può essere soppressa dallo Stato, costituendo essa una società pubblica strumentale di proprietà per oltre il 99% della Regione Sicilia e per il residuo di Equitalia Spa (oggi dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni);
- Riscossione Sicilia Spa costituisce espressione dell'autonomia speciale riconosciuta a detta

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

- regione in materia di entrate pubbliche ai sensi del combinato disposto di: art.116 della Costituzione; Statuto speciale della regione approvato con R.D.Lgs. 15/05/1946, n. 455; D.P.R. 26/07/1965 n. 1074; L.R. Sicilia 05/09/1990 n. 35; art.20 della L.R. Sicilia 12/05/2010 n. 11;
- dall'altro, i commi 1 e 2 del DL n.193/2016 non possono che essere interpretati in stretta combinazione tra loro, ovvero nel senso che la nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione è succeduta nell'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale di competenza delle sole società del gruppo Equitalia di proprietà dello Stato con estensione quindi delle stesse a tutto il territorio nazionale ad eccezione della Sicilia, generandosi altrimenti un vuoto di gestione in tale regione dovuto all'assenza di società e di strutture del gruppo Equitalia in grado di garantire il servizio;
 - del resto, nell'ambito del modello organizzativo concepito dalla combinazione delle citate leggi statali e leggi della Regione Sicilia, emerge che Riscossione Sicilia Spa è stata costituita per svolgere anche funzioni di riscossione nazionale evitando inutili e dispendiose sovrapposizioni e duplicazioni di soggetti gestori.

Considerato che:

- in merito alla gestione della riscossione delle entrate provinciali il comma 2 dell'art. 2 del citato D.L. n.193/2016, come modificato dall'art. 35 del D.L. n.50/2017, prevede ora che: "a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate";
- risulta pertanto superato ed implicitamente abrogato quanto disposto dall'art.7, comma 2, lett. gg-ter, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con legge 12/07/2011, n.106.

Considerato ancora:

- che dall'esposto quadro normativo emerge una generale ed ampia riserva costituzionale attuata dal legislatore ordinario a favore degli enti Locali territoriali in merito all'esercizio della potestà regolamentare, organizzativa e di gestione delle funzioni e delle attività attribuite sia in generale che in materia di entrate locali;
- di dover dare attuazione alle proprie citate prerogative secondo il ponderato bilanciamento tra loro dei principi di razionalizzazione, di economicità, di efficienza, di efficacia, di legittimità, di equità, e più in generale d'imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa tenuto conto delle risorse a propria disposizione;
- la necessità di dover accelerare la riscossione delle proprie entrate anche in ragione della rilevanza assunta dalla stessa nell'ambito della nuova disciplina in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali come modificata ed integrata dal D.lgs.23/06/2011 n.218.

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

Dato atto, ancora, che:

- lo scrivente Ente non ha a propria disposizione sufficienti risorse umane, strumentali ed economiche nonché il necessario know-how per procedere all'esercizio diretto, attraverso i propri uffici, nel rispetto dei predetti principi, delle funzioni e delle attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate;
- non sussistono le condizioni per porre in essere nell'immediato forme di gestione diretta ed efficiente ricorrendo a convenzioni o unioni tra Enti ovvero alle altre forme organizzative previste dall'art.30 e seguenti D.Lgs. n.267/2000; né tanto meno sussistono le condizioni per il ricorso a società in house providing;
- lo scrivente Ente deve necessariamente procedere all'affidamento ed alla delega di funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate nei termini che seguono;
- di dover procedere con la massima celerità al fine di evitare ogni soluzione di continuità od interruzione dell'attività di riscossione delle proprie entrate a danno degli interessi economico-finanziari dell'Ente;
- le altre soluzioni possibili ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. n.446/97 comprese quelle che impongono il ricorso al mercato si presentano maggiormente complesse e quindi non immediate da porre in essere, sol che si valuti la non immediatezza e la complessità delle procedure ad evidenza pubblica in materia di contratti pubblici;
- d'altra parte le soluzioni alternative di cui al citato art.52, non offrono maggiori garanzie di perseguimento di più alti livelli di razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, legittimità, equità ed accelerazione e più in generale di imparzialità e buon andamento dell'azione di riscossione;
- ciò a maggior ragione a fronte di un quadro ordinamentale instabile ed incerto che incide negativamente sui mezzi di effettiva tutela dei propri crediti in caso di ricorso alle citate soluzioni alternative all'affidamento all'Agente nazionale della riscossione nella specifica materia della riscossione delle proprie entrate, in termini di strumenti giuridici a disposizione sia per la riscossione, fondati dati sulla ingiunzione fiscale, sia per operare un effettivo ed efficace controllo dell'operato e contrasto dei comportamenti illeciti posti in essere dall'affidatario del servizio.

Ritenuto, ancora, che:

- l'affidamento della riscossione coattiva delle proprie entrate nei termini sopra esposti ai soggetti preposti al relativo servizio nazionale pubblico, fornisce sufficienti garanzie di imparzialità e di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, tenuto conto dello stringente controllo pubblico a cui tali soggetti preposti alla riscossione nazionale sono altresì assoggettati alla luce del quadro normativo esposto ed al tempo stesso consente di utilizzare lo strumento del ruolo e tutte le conseguenti procedure codificate dalla legge per l'esecuzione forzata, peraltro in grado di assicurare il corretto espletamento della riscossione coattiva delle entrate anche per

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

le somme di minore entità, in prevalenza tra le entrate provinciali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale.

Dato atto che:

- non si deve dar luogo alla stipula di alcun atto convenzionale con i citati soggetti preposti alla riscossione nazionale in quanto sono regolati per legge tutti i rapporti e le condizioni dell'affidamento, compresi quelli patrimoniali, di remunerazione del servizio e rimborso dei costi;
- peraltro gli oneri riconosciuti dall'art. 17 del D.Lgs 112/1999 ai preposti alla riscossione nazionale, evidenziano un costo massimo ad oggi in capo all'Ente del 3% delle somme incassate, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese di notifica o delle spese esecutive nei soli casi previsti dalla legge;
- la riscossione coattiva a mezzo ruolo trova una puntuale disciplina nelle norme del DPR 602/1973, del D.Lgs 46/1999 e del D. Lgs 112/1999, anche per quanto attiene alle fasi connesse all'inesigibilità, disciplina che invece, stante la mancata attuazione della riforma della riscossione coattiva a mezzo ingiunzione fiscale, non è altrettanto puntualmente presente nelle norme che regolano la citata ingiunzione fiscale, tuttora foriere di dubbi e difficoltà applicative.

Dato atto, altresì, che:

- la riscossione di tutti i carichi a ruolo già affidati alle società del gruppo Equitalia Spa continuerà in ogni caso ad essere curata da "Agenzia delle Entrate - Riscossione", come desumibile dall'art. 1 del D.L. 193/2016 e chiarito dalla nota di Equitalia Servizi di riscossione Spa prot. n. 2017-EQUISDR-373542 del 24/05/2017;
- analogamente la riscossione di tutti i carichi fin'ora affidati a Riscossione Sicilia Spa, continuerà ad essere curata dalla stessa senza soluzione di continuità.

Acquisito:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell'Area Contabile ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

DELIBERA

1. Di delegare le funzioni ed affidare le attività, per le motivazioni espresse in premessa che qui si devono intendere integralmente richiamate, relative alla riscossione coattiva delle entrate dello scrivente Ente con decorrenza immediata, ai soggetti preposti per legge al servizio nazionale di riscossione delle entrate pubbliche ed in particolare: all' Agenzia delle Entrate - Riscossione e, per il territorio della regione Sicilia, alla società Riscossione Sicilia Spa.;

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

2. Di stabilire che il presente affidamento resta valido ed automaticamente esteso anche a favore dei soggetti di diritto che dovessero eventualmente subentrare in futuro ai predetti enti, fino ad espressa deliberazione del Consiglio comunale di cessazione della delega di funzioni e di affidamento delle attività, fatte salve eventuali modifiche normative;
3. Di dare atto che, in ogni caso, anche al termine dell'affidamento, in base alle normative vigenti, Agenzia delle entrate - riscossione, per successione a titolo universale stabilita per legge, e Riscossione Sicilia Spa continueranno ad esercitare le funzioni e curare le attività di riscossione e le successive eventuali fasi per tutti i ruoli fin'ora affidati dallo scrivente Ente alle società del gruppo Equitalia ed alla stessa Riscossione Sicilia Spa.;
4. Di prendere atto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione, dal 1° luglio 2017, è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. ((L'ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.));
5. Di dare atto che i servizi non comportano alcun onere per l'Ente, sono gratuiti e strumentali alla formazione degli elenchi e dei documenti e dei ruoli per la riscossione coattiva. Gli oneri di riscossione a favore dell'Agente di Riscossione sono stabiliti dall'art.9 del D.Lgs. 159/2015;
6. Di dare mandato al Dirigente dell'Area Finanziaria affinché si provveda a porre in essere gli atti e le attività necessarie a dare attuazione al presente provvedimento nonché a porre in essere le trasmissioni comunque ritenute necessarie e le pubblicazioni disposte dalla normativa vigente;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, c.4, del D.lgs. n.267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione coattiva delle proprie entrate garantendo la continuità delle attività di riscossione delle predette proprie entrate.

Allegati:

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	
Favorevole	
	Il Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Collu f.to

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	
Favorevole	
	Il Dirigente dell'Area Finanziaria Dott.ssa Maria Collu f.to

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

L'Amministratore Straordinario

Ing. Mario Mossa f.to

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carla Maria Secci f.to

Si attesta che:

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale in data 31.05.2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to

è stata pubblicata all'Albo Pretorio Provinciale dal _____ al _____.

Il Funzionario Dott.ssa D. Fois f.to

è stata trasmessa in copia all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. Consiglio Provinciale) in data _____.

Il Funzionario

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna"

è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL) in data _____.

Il Funzionario

è stata comunicata al Prefetto in data _____ Prot. n. _____ (art. 135, co. 2, TUEL)

Il Funzionario

è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _____ Prot. n. _____

Il Funzionario

è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data _____ (art. 134 co. 4 TUEL)

Il Funzionario

è stata trasmessa al Servizio competente in data _____ per l'esecuzione.

Il Funzionario